



*Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria**

**TRIBUNALE DI TERNI**  
**- Sezione Lavoro -**

**R.G. n. 771/15**  
**Giudice: Dott.ssa Aytano**  
**Udienza: 16/6/2016 ore 9,45**

**MEMORIA DIFENSIVA**

**PER: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (CF 80255230585),**

**e PER il suo organo periferico: L'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria (CF 94094990549)** anche in sostituzione della sua articolazione territoriale l'Ufficio IV - Ambito Territoriale per la Provincia di Terni (80004050557) in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, patrocinati, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. dal funzionario delegato Sig.ra Mara Bernardini dell'Ufficio Scolastico di Terni (BRNMRA63R56H501T)), ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – Ambito Territoriale per la Provincia di Terni – Uff. IV - Viale G. D'Annunzio, 6 – 05100 Terni (CF 80004050557 - FAX 0744/498253 - PEC [usptr@postacert.istruzione.it](mailto:usptr@postacert.istruzione.it)

**- RESISTENTI -**

**CONTRO: PAPA Noemy difesa dall'Avv. Siro Solidoro**

**- RICORRENTE -**

**Premessa**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto avanti al Tribunale di Terni – Sezione Lavoro – e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e all' Ambito Territoriale Provinciale di Terni, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (All. A) la ricorrente Papa Noemy chiede che il Tribunale 1) disapplichi gli impugnati

**TRIBUNALE DI TERNI**  
VISTO: depositato in  
Cancelleria il  
- 3 GIU, 2016  
IL CANCELLIERE  
S. S. S. S. S.

provvedimenti: a) Graduatorie Provinciali ad esaurimento dell'A.T.P. di Terni pubblicate in data 15/7/2015, nella parte in cui non è contemplata la persona del ricorrente, in quanto docente abilitata con i Tirocini Formativi Attivi; b) D.M. 235/14 recante indicazioni per l'aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui il MIUR non riconosce il diritto alla ricorrente 2) accerti e dichiari il diritto dell'istante ad essere inserita nelle Graduatorie provinciali ad esaurimento di Terni; 3) rimetta gli atti alla consulta per la declaratoria di incostituzionalità della Legge 107/15 nella parte in cui stabilisce che le GAE se esaurite, dal 1° settembre perderanno efficacia e nella parte in cui ha escluso la docente da ogni piano di assunzione; 3) condanni e/o ordini i convenuti all'inserimento dell'istante nelle rispettive graduatorie, con ogni conseguenza di legge in termini di spese, diritti ed onorari.

Tanto premesso con il presente atto l'Amministrazione intimata si costituisce nell'istaurato giudizio per contestare la pretesa avversaria ed ottenere il rigetto del ricorso per essere lo stesso totalmente infondato sia in fatto che in diritto secondo le seguenti considerazioni.

## FATTO E DIRITTO

### 1) DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In via pregiudiziale va rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, posto che l'odierna controversia non concerne l'impugnazione di graduatorie ad esaurimento (riservata alla cognizione del giudice ordinario), ma piuttosto i criteri e le norme generali stabiliti dall'amministrazione per l'individuazione di chi possa avere ingresso in dette graduatorie (cfr. Ad. Plen. N. 11 del 2011) (in tal senso Tar Lazio Sez. Terza Bis 5912/14).

La Suprema Corte, con ordinanza a Sez. Unite, Ord., 16-12-2013, n. 27992 ha statuito che *"allorchè l'oggetto del giudizio innanzi al giudice amministrativo sia la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento", quando venga in contestazione "la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, degli elenchi prioritari, a carattere provinciale o subprovinciale, quanto al presupposto dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua (perchè siano inseriti anche i docenti di 3^ fascia delle graduatorie di circolo e di istituto), e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previo disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria" la giurisdizione spetta al g.a.*

La Suprema Corte ha chiarito che *"come la giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice*

amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 2, comma 1 (cfr. Cass., sez. un., 10 novembre 2010, n. 22799), **a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione subprimaria; cfr. Corte cost. n. 41 del 2011, che, adita con incidente di costituzionalità dal TAR Lazio nel corso di un contenzioso analogo, ha osservato che il remittente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie (quelle permanenti della scuola). Espressamente il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni agiscono sì con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ma nel rispetto delle leggi e nell'ambito ... degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, che sono a monte degli atti di gestione del rapporto. Questi ultimi sono espressione del potere di organizzazione della pubblica amministrazione quale datrice di lavoro, al pari del potere direttivo del datore di lavoro privato; mentre i primi sono riconducibili al potere regolamentare governativo o ministeriale ovvero alla potestà di emanare atti amministrativi generali di natura non regolamentare ed aventi un contenuto riconducibile all'art. 2, comma 1, cit... Ove si tratti di veri e propri atti normazione subprimaria, quindi regolamentare, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento proposta da chi sia legittimato perchè in situazione di interesse legittimo. Ove si tratti di atti amministrativi a contenuto generale ed astratto, ma privi di natura regolamentare, ossia di normativa subprimaria, come talora espressamente previsto, parimenti sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento ove il contenuto degli stessi sia riconducibile al cit. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1."**

Ne consegue che, nel caso di specie, non sussistendo contestazione alcuna in ordine al rispetto, da parte dell'Amministrazione, delle prescrizioni di carattere generale ed astratto di cui al DM 235/2014, sussiste la giurisdizione del g.a. poiché **è proprio e solo della legittimità del DM 235/2014 che si discute.** Infatti la Cass., Sez. Un., 16 aprile 2010, n. 9132 ha ritenuto che "la controversia diretta ad ottenere il reinquadramento dei lavoratori regionali in conformità al regolamento della Regione Lazio 10 maggio 2001, n. 2, previa disapplicazione della disposizione, ivi contenuta, che limita la facoltà di chiedere la revisione ai soli dipendenti in servizio, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, coinvolgendo l'attività autoritativa della P.A., in quanto la norma regolamentare - nel perseguire l'obiettivo del superamento delle sperequazioni esistenti tra le categorie di dipendenti transitati da altre amministrazioni - è diretta a definire l'assetto generale degli uffici nell'ambito di un complessivo progetto di revisione dell'organizzazione del personale regionale, che consente nuovi inquadramenti del personale prevedendone anche le decorrenze, prospettiva all'interno della quale si inserisce anche la scelta di escludere dall'intervento di revisione i dipendenti il cui rapporto di lavoro si sia già concluso".

Analogamente, nel presente giudizio il ricorrente lamenta che la disciplina adottata con D.M. n. 235 del 2014 detti una regolamentazione per essi pregiudizievole quanto alla loro impossibilità di nuovo inserimento nella graduatoria ad esaurimento. Essendo le censure dirette esclusivamente nei confronti del menzionato D.M., sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

## **2) DIFETTO LEGITTIMAZIONE PASSIVA dell' USR per l'Umbria e dell' Ambito Territoriale Provinciale di Terni**

L'art. 11 R.d. n. 1611/33 prevede altresì che le azioni intentate nei confronti delle amministrazioni statali devono essere promosse “nella persona del Ministro competente”. Ritiene la giurisprudenza che, in caso di intimazione di un ufficio periferico in luogo di quello centrale, si determina la “inammissibilità della domanda per mancata instaurazione del contraddittorio, attesa la mancanza, in tale caso, di un destinatario idoneo ad essere parte nel processo in cui è evocato (con conseguente difetto della stessa <<editio actionis>>) senza che detta inammissibilità possa ritenersi emendabile con l'ordine di rinnovazione della notificazione” (Cass. 13.12.99 n. 13924).

Ancora più precisa, al riguardo, è Cass. SS.UU 6.7.06 n. 15342, la quale, nel commentare il riparto di compiti e funzioni fra il Ministro e i dirigenti, specifica che “l'art. 16, lett. f), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) <<promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma primo, della legge 3 aprile 1979, n. 103>>, precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11, comma primo, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1058, n. 260), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente”.

A nulla vale opporre il testo del d.P.R. n. 319/03 (oggi superato dal d.P.R. n. 17/09) sull'organizzazione del MIUR. Tale regolamento, in effetti, all'art. 8, comma 2, in fine, dispone che i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali assumono la legittimazione passiva in materia di personale. La disposizione, però, siccome resa in specifica applicazione di norma primaria (il T.U. n. 165/01 ricordato dalla decisione della Cass.) non può derogare alle disposizioni dettate dalla legge, come statuito sempre dalla S.C.: ne segue che, per un verso, il regolamento applicativo, ex art. 16 T.U. cit., non può disporre oltre il potere conferito dalla norma (che non comprende la deroga alle regole generali sulla legittimazione passiva del Ministero), e, per altro verso, comunque, che la fonte secondaria non può derogare alla regola dettata dalla fonte primaria sulla legittimazione passiva in giudizio intentato contro lo Stato.

Di qui il difetto di legittimazione passiva dell'organo periferico dell'amministrazione statale dell'Istruzione e dell'articolazione provinciale, sfornito tanto di personalità giuridica, quanto di legittimazione processuale, in forza del già indicato art. 11 R.d. n. 1611/33 (secondo cui le amministrazioni statali partecipano ai giudizi attraverso i loro organi centrali, in persona del titolare - Ministero in persona del Ministro). A tale regola non fa eccezione l'amministrazione statale dell'Istruzione.

Tanto è stato di recente ribadito dalla S.C. con la sentenza n. 7862/08, per cui si confida nella declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso con riguardo all'intimazione nei confronti dell'organo periferico.

Si chiede che il presente ricorso, previa dichiarazione di difetto di legittimazione passiva dell'USR e dell'Ambito Territoriale provinciale di Terni, venga rigettato, con condanna alle spese di parte ricorrente.

### **3) DIFETTO DI INTEGRITA' DEL CONTRADDITTORIO**

E' pacifica l'esistenza di soggetti in posizione di potenziale conflitto con la pretesa fatta valere dalla ricorrente. I contraddittori necessari sono identificabili nei soggetti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso rivendicata (**A043 e A050**) siccome aggiornate per gli aa.ss. 2014/2017, (**All. 1**)

Al presente giudizio dovranno necessariamente prendere parte detti soggetti che, in ipotesi di accoglimento del ricorso, vedrebbero irrimediabilmente lesa la propria posizione giuridica.

La stessa Corte Costituzionale, con sentenze n.313/96 e n.309/97, ha ribadito le peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, che non

può semplicisticamente essere assimilato al rapporto di lavoro puramente privatistico, a meno di non voler porre in discussione la validità dei principi costituzionali di cui all'art.97 Cost. di imparzialità della p.a. e dell'accesso agli impieghi pubblici esclusivamente tramite concorsi.

Si ribadisce, infatti, che la devoluzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro alle dipendenze della p.a. non dovrebbe implicare la possibilità di ottenere provvedimenti giurisdizionali che inaudita altera parte pregiudichino irrimediabilmente le ragioni dei controinteressati titolari di posizioni giuridiche soggettive destinate a prevalere rispetto alla posizione vantata dalla ricorrente. Sul punto si è espressa la Suprema Corte, con pronuncia richiamata dallo stesso Giudicante di primo grado, che ha puntualizzato che "Non può trovare consenso la tesi che nega in radice che il giudizio civile, in quanto verte non sull'atto, ma sul rapporto controverso, possa implicare la necessaria presenza di soggetti controinteressati, cioè portatori di un interesse contrario rispetto a quello sostanziale del ricorrente, com'è invece caratteristica dei ricorsi di tipo impugnatorio. La più persuasiva delle confutazioni è fornita proprio dalla controversia in esame, configurante una situazione di conflitto tra più pretendenti ad una utilità che, accordata ad uno, è definitivamente perduta per gli altri in base a statuizione resa all'esito di giudizio cui non hanno partecipato. Del resto, sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia con riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche (D.Lgs. n. 165 del 2001), risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione non è necessaria, invece, quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (cfr. Cass. 4 novembre 1992, n. 11943; 28 novembre 1998, n. 12128; Cass. S.u. 25 agosto 2005, n. 17324)" (Cass. civ. Sez. lavoro, 05-06-2008, n. 14914).

Nel caso di specie, pertanto, il rivendicato diritto all'inclusione in graduatoria rappresenta inequivocabilmente un'utilità incompatibile con l'utilità già conseguita da altro soggetto.

Su fattispecie analoga si è di recente pronunciata anche la Corte di Appello di Perugia, che, con sentenza n.77/2014 ha dichiarato la nullità della sentenza n. 329/2013 del Tribunale di Terni, Sez. Lavoro, pronunciata dal GdL Dott.ssa Chiara Aytano nel giudizio iscritto al n.r.g. 1160/2012, in data 10 luglio 2013.

## **NEL MERITO**

### **FATTO**

La ricorrente afferma di aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento con Iscrizione TFA per le classi di concorso A043 – A050 a seguito di frequenza dei Tirocini Formativi Attivi e lamenta l'impossibilità di una nuova iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014-2017.

### **DIRITTO**

Le disposizioni normative di legge di fonte primaria che presiedono la disciplina interessante la questione in esame sono rappresentate da norme contenute in due finanziarie: la legge 27/12/2006 n. 296 – legge finanziaria 2007 (art. 1 comma 605) e la legge 24/12/2007 n. 244 – legge finanziaria 2008 (art. 2 comma 416).

La prima è diretta anche a dettare disposizioni mirate a fornire adeguate soluzioni al fenomeno del precariato storico. Tra le stesse, quella di natura precettiva in quanto avente pronta efficacia dalla entrata in vigore della legge stessa che investe direttamente le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. n. 97/2004 conv. con mod. in legge n. 143/2004 e le trasforma

in graduatorie ad esaurimento (lett. c del comma 605 art. legge 296/2006).

L'altra, contenuta nella legge n. 244/2007 (comma 416 art. 2) che nelle more del complessivo processo di formazione iniziale (e del reclutamento dei docenti) ha inteso definire demandandolo a un regolamento ministeriale, la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale.

Quanto al problema dell'inserimento nelle graduatorie ormai ad esaurimento che costituisce il punto saliente su cui si basa la pretesa della ricorrente, riportandosi a quanto rilevato dal giudice amministrativo, va precisato quanto segue.

La legge finanziaria 2008, intende definire la disciplina dei requisiti e le modalità di formazione iniziale e per quanto concerne le graduatorie, fa espressamente salva la validità delle graduatorie oggi ad esaurimento di cui all'art. 1 comma 605 lettera c) L. 27/12/2006

n. 296. Tuttavia la salvezza degli inserimenti si riferisce al biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della legge i corsi abilitanti speciali.

L'articolo 1, comma 695, lettera c) della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che *"Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge (01/Gennaio/2007) le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento"*.

Con detto intervento normativo, oltre alla cristallizzazione delle graduatorie permanenti mediante l'inibizione dell'accesso dall'esterno, è stata compiuta la scelta di fondo di ristrutturare – una volta esaurite le posizioni in graduatoria – i meccanismi di immissione in ruolo dei docenti e di assegnazione delle supplenze.

La normativa ministeriale è del tutto coerente con quella primaria.

In particolare, l'articolo 4, del D.M. 42/2009 *"Inserimento a pieno titolo e con riserva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, esclusa quella di strumento musicale"* prevedeva la possibilità di inserimento per chi pur essendo iscritto ai corsi di abilitazione non avesse ancora conseguito il titolo entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda (All. 2).

Siffatta previsione deve essere letta alla luce del mutato quadro normativo ed ha tenuto conto dei soggetti che risultassero iscritti l'ultimo anno accademico 2007/2008 di attivazione dei percorsi abilitanti SISS ed equivalenti prima del passaggio al sistema dei TFA. Infatti, questi sarebbero stati i soggetti coinvolti dal passaggio da un sistema di specializzazione all'altra con ogni relativa conseguenza.

Quanto ai termini, appare doveroso chiarire che il ministero con i D.M. 42/2009, D.M. 10/09/2010 n. 249, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5-bis della L. 169/2008, ha riconosciuto la possibilità di iscrizione con riserva. La legge prevede espressamente che nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010 (D.M. 42/2009) i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le SSIS o i corsi biennali abilitanti sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie.

Conseguentemente il D.M. 572 del 27/06/2013 *"Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/2014 – operazioni di carattere annuale"* (All. 3), consente lo scioglimento della riserva da parte dei docenti di cui all'art. 15 comma 17 del D.M. 10/09/2010 n. 249, iscritti



in soprannumero ai percorsi di TFA al fine di completare il percorso intrapreso presso le sopresse Scuole di Specializzazione per l'insegnamento Secondario (SSIS) e che conseguono l'abilitazione anche successivamente al termine di presentazione della domanda. L'accoglimento della domanda volta all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento è stato possibile solo per i docenti che ricorrendone i requisiti, risultavano già inseriti, sebbene con riserva, nelle predette graduatorie alla data di pubblicazione definitiva delle medesime ai sensi dell'art. 5 bis L 169/2008 e del D.M. 42/2009.

A tal riguardo si precisa che possono sciogliere la riserva soltanto i docenti che erano **iscritti** nell'anno accademico 2007/2008, alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento Secondario e che erano **inseriti con riserva** nelle graduatorie ad esaurimento alla data di pubblicazione definitiva delle medesime, in applicazione dell'art. 5 bis della legge 169/2008 e del D.M. 08/04/2009 n. 42, relativo all'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011.

Avuto riguardo alla posizione del ricorrente non ricorre alcuna delle condizioni sopra riferite che consente l' inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Parimenti il D.M. 44/2011 ed il DM 235/2014 che qui si impugna con contemplan la possibilità di nuovi inserimenti che pertanto non sono stati consentiti (**All. 4-5**).

Il ricorrente equivoca la consistenza di tutte le disposizioni riferite agli aggiornamenti delle graduatorie, in quanto gli aggiornamenti non possono recuperare le posizioni di coloro che nelle graduatorie ad esaurimento non sono mai stati inseriti né hanno avuto riconoscimenti normativi che hanno fatta salva la loro posizione (Sentenza del TAR Lazio Sez. Terza Bis Reg. Ric. N. 08092/2013 - Reg. Prov. Coll. N. 12474/2014).

Nel merito del ricorso si osserva che il DM 01/04/2014 n. 235, analogamente ai precedenti Decreti Ministeriali ciclicamente emanati per la disciplina delle modalità di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti), **non prevede la possibilità di nuovi inserimenti** quali sono da considerare quelli rivendicati con le richieste di cui sopra, **e ciò a prescindere dal titolo con il quale si chiede l'accesso**. Tanto in conformità all'articolo 1, comma 695, lettera c) della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007)<sup>1</sup> nell'ottica di cristallizzare le graduatorie permanenti mediante l'inibizione dell'accesso dall'esterno e di ristrutturare – una volta esaurite le posizioni in graduatoria – i meccanismi di immissione in ruolo dei docenti e di assegnazione delle supplenze.

Il conseguimento del TFA, ad avviso di questa difesa, non comporta automaticamente il diritto a partecipare ad una procedura, quale quella delle graduatorie ad

esaurimento, disciplinata da regole proprie tra le quali vi è, per i motivi sopra detti, l'impossibilità di nuovi inserimenti. Per contro il ricorrente con il titolo conseguito, laddove ne ricorrano le condizioni, potrà partecipare ad altre procedure concorsuali di imminente indizione, ivi incluso richiedere l'iscrizione in seconda fascia delle graduatorie d'Istituto come previsto dalle disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie d'istituto aggiornate ai sensi del DM 353/2014 (All.6). Per tutti i motivi sopra esposti e per tutti gli altri di legge si precisano le seguenti

#### CONCLUSIONI

“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

Rigettare integralmente il ricorso e tutte le istanze formulate dai ricorrenti ivi contenute.

Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio”

Si depositano i seguenti documenti di cui al presente atto e separato indice:

- A) Ricorso ex art. 414 notificato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia;
- 1) Graduatorie A043- A050;
  - 2) D.M. 42/2009;
  - 3) D.M. 572 del 27/06/2013;
  - 4) D.M. 44/2011
  - 5) D.M. 235/2014;
  - 6) Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie d'istituto aggiornate ai sensi del DM 353/2014.

Terni, 3/06/2016

Il Funzionario Delegato

Bernardini Mara

*Mara Bernardini*

